

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4660 di Giovedì 19 marzo 2020

La tutela dal Coronavirus nei reparti produttivi e il ruolo del datore di lavoro

Il ruolo del datore di lavoro indicato nel protocollo di intesa, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e le chiare istruzioni comportamentali generali e specifiche

IL PROTOCOLLO DI INTESA E IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Devo ammettere che mi aspettavo di meglio: in sostanza si consente di procedere "liberamente" con la produzione di ogni tipologia di bene, essenziale o meno, dando una serie di limitazioni che erano già quasi tutte in vigore in virtù del titolo I D.Lgs. 81/2008:

- se il luogo di lavoro è pericoloso bisogna sospendere l'attività sino a che la stessa non potrà essere ripresa in sicurezza;
- non fare accedere al luogo di lavoro persone infette;
- rispettare le misure di sicurezza già note quali il distanziamento, evitare situazioni intrinsecamente pericolose quali il sovra affollamento o la scarsa areazione ecc.;
- unica mezza novità: una sorta di sdoganamento delle mascherine come misura di sicurezza assolutamente obbligatoria nel caso non si possa rispettare il distanziamento;
- e, infine, viene richiesta una sorta di organizzazione specifica dell'entrata e della uscita dalle aziende, sempre comunque per rispettare la distanza di sicurezza (li definirei "suggerimenti" per il rispetto di un obbligo stabilito in forma precisa e non derogabile, salvo i casi presi in esame).

Tutto ciò naturalmente a carico e sotto la responsabilità del datore di lavoro, come sempre del resto, e sotto la vigilanza dei RLS e degli organi ispettivi già esistenti, chiaramente sotto dimensionati per svolgere una attività del genere.

Il datore di lavoro la cui azienda ha dei reparti produttivi si dovrà porre una domanda: li chiude o procede? A prescindere dalle considerazioni di politica industriale aziendale (per esempio se i miei clienti non ricevono e merci posso solo produrre fino a saturazione dei magazzini, poi sono comunque costretto a fermare la produzione) e di necessità per il paese (l'industria alimentare, così come l'agricoltura, ma anche le aziende elettriche ecc. non si possono ovviamente fermare), appare evidente che la decisione di continuare a produrre comporta una seria assunzione di responsabilità da parte del datore di lavoro; e visto che la mortalità non è trascurabile neanche fra i soggetti in età da lavoro, è una responsabilità che il datore di lavoro non può trascurare. In altri termini, nel malaugurato caso che avvenga un evento mortale fra i lavoratori, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario per prevenire il contagio. Ma come?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0655] ?#>

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E CHIARE ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI E SPECIFICHE

A questo punto il rischio di contagio (con esiti non prevedibili) è assolutamente noto a tutti i datori di lavoro e, a quanto pare dal protocollo, quasi interamente "scaricato" su di loro. Essendo le misure di prevenzione quasi inesistenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare (ove richiesto) che le misure organizzative e di protezione adottate sono adeguate, e naturalmente vigilare sulla applicazione di tali misure da parte dei lavoratori. Poiché i biologi ci assicurano che le mascherine non danno una sicurezza "totale" (quindi nel caso specifico non sono assimilabili a DPI di terza categoria), non basta assolutamente l'evidenza che tutti i lavoratori sono stati dotati di mascherine e guanti (l'utilità di questi ultimi fra l'altro è discutibile se si immagina che vengano indossati ininterrottamente per un intero turno lavorativo), ma piuttosto bisogna dimostrare (tramite valutazione dei rischi) che tutte le misure per mantenere la così detta distanza di sicurezza sono state adottate, e che la necessità dell'uso delle mascherine quale unico presidio di sicurezza è ridotta al minimo. Quindi è necessario (inevitabilmente, se il datore di lavoro si vuole tutelare) un addendum specifico alla valutazione dei rischi che tenga conto del nuovo rischio. A tale proposito vorrei chiarire che la sanificazione dei locali è sicuramente utile ma assolutamente non esaustiva.

Si tratta di una valutazione del rischio biologico mirata sul tema del virus, che sarà molto diversa da una ordinaria valutazione: infatti nelle consuete valutazioni di rischio biologico la fonte del rischio è qualcosa di identificabile a cui il lavoratore si espone, qui la fonte sono invece i colleghi. Quindi la valutazione deve necessariamente (e forse quasi esclusivamente) concentrarsi sulla organizzazione del lavoro (specificatamente sulla logistica dei lavoratori durante lo svolgimento dei propri incarichi).

Chi scrive suggerisce di partire da una "fotografia" della situazione concreta "ante virus", dalla quale emergeranno le situazioni di rischio sulle quali andranno applicate tutte le misure organizzative di mitigazione che poi dovranno essere trasferite in istruzioni operative per i lavoratori.

Infine resta da attuare la informazione e formazione ai lavoratori, prima di tutto sui principi generali e sull'uso dei dispositivi di protezione, poi anche sulle regole aziendali volte a garantire la distanza di sicurezza e/o l'adozione delle migliori misure di protezione. Per ovvi motivi si dovranno adottare metodi non d'aula ma piuttosto strumenti vari quali documenti cartacei (meglio se corredati di immagini) o informatici (una semplice presentazione in ppt?).

RICAPITOLANDO

A giudizio di chi scrive:

- il protocollo di intesa è un punto di partenza che mette in mano ai datori di lavoro, comunque unici veri responsabili, una serie di suggerimenti di buon senso per il rispetto del D.lgs. 81/2008 nel caso specifico di questo virus;
- i datori di lavoro non possono richiamarsi a un generale rispetto del protocollo bensì devono valutare (nel DVR) come gestire questo rischio in relazione alle specifiche caratteristiche della propria azienda;
- ne dovranno quindi derivare precise istruzioni comportamentali per tutti i lavoratori e le altre eventuali persone esposte.

Sperando che queste misure siano sufficienti a fare regredire la pandemia (definizione OMS) senza distruggere l'economia.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it